

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Legitimatio ad processum: accertamento anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio**

*L'accertamento relativo alla "legitimatio ad processum" del rappresentante - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del [giudicato](#) sul punto.*

NDR: in senso conforme Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054 e cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578.

## **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.11.2017, n. 26744**

*...omissis...*

Con ricorso alla corte d'appello di Perugia depositato in data 19.9.2011 S. si doleva per l'eccessiva durata del giudizio promosso dinanzi al pretore di Roma, proseguito in grado di appello dinanzi al tribunale di Roma e successivamente dinanzi a questa Corte di legittimità.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo a ristoro dei danni subiti per l'irragionevole durata del giudizio "presupposto".

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 608/2016 la corte d'appello di Perugia dichiarava l'estinzione del giudizio.

Premetteva la corte che a seguito della sospensione dall'albo a tempo indeterminato degli avvocati vvvvv difensori del ricorrente, con provvedimento dei 16.4/2.5.2014 era stata dichiarata l'interruzione del giudizio; che con ricorso depositato in data 10.10.2014 X, quale procuratore ad negotia di bbbbb aveva atteso alla riassunzione del giudizio; che il Ministero resistente, costituitosi, aveva eccepito il difetto di legittimazione pppp e dunque la nullità ovvero l'inesistenza della procura da costui conferita agli llllll officiati ai fini della riassunzione e quindi l'estinzione del giudizio.

Indi esplicitava che il ricorso proposto ai fini della riassunzione del giudizio doveva reputarsi invalido.

Evidenziava difatti ppppp aveva conferito all'avvocato pppppesclusivamente il potere di rappresentanza tecnica in giudizio con la facoltà di nominare ulteriori avvocati, non già il potere di rappresentanza sostanziale e processuale; che conseguentemente pppp non aveva "titolo nè per nominare avvocati nè per riassumere il giudizio per conto dello pppppp (così decreto impugnato, pag. 3) e pertanto nel prescritto termine il giudizio non era stato validamente riassunto.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso, articolato in due motivi, ppppp, anche in persona ppppp, quale suo procuratore ad negotia e ad lites in virtù di procura notarile del 26.7.2011; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il Ministero controricorrente.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte di merito ai fini della sua decisione ha utilizzato la procura speciale di altro soggetto ovvero di pppppppp

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 82 e 303 c.p.c. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9, comma 2.

Deduce che la procura conferita all'avvocato ppppp "conteneva anche una procura ad negotia e ciò proprio in ragione del fatto che al difensore (...) era stato anche conferito il potere di nominare avvocati o sostituti" (così ricorso, pag. 8); che perciò la caducazione dello ius postulandi dell'avvocato pppppppp conseguente alla sua sospensione a tempo indeterminato dall'albo, non ha tolto efficacia al contestuale mandato ad negotia stante la sua autonoma natura.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne suggerisce la contestuale disamina.

Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Inconfutabilmente nel corpo del decreto in questa sede impugnato (cfr. pag. 2) risulta riprodotto il testo del "mandato speciale alle liti" conferito non già da ppppppppp

Trattasi tuttavia di circostanza priva di peculiare valenza, al più di un errore materiale, chè per nulla ha inficiato la congruenza logico - giuridica del dictum della corte perugina.

Ed invero è sufficiente il mero raffronto tra il "mandato speciale alle liti" conferito da D. ed il "mandato speciale alle liti" conferito da S., quali riprodotti nel corpo del ricorso alle pagine, rispettivamente, 7 ed 8.

Ci si avvede subitaneamente che l'uno e l'altro testo, nei passaggi essenziali, rilevanti ai fini della decisione che la corte distrettuale aveva da assumere, sono esattamente sovrapponibili, risultando dissimili solo e limitatamente all'indicazione del nominativo e delle generalità della persona fisica conferente il "mandato speciale alle liti".

E' innegabile per altro verso che con il "mandato speciale alle liti" de quo agitur, munito della necessaria apostille ed allegato al fascicolo di ppppp (a tali riguardi cfr. decreto impugnato, pag. 2), costui ebbe a conferire altresì all'avvocato ppppppp la facoltà, tra le altre, di "nominare presso qualsiasi Foro altri avvocati - anche per un eventuale giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione -".

Al contempo questa Corte indiscutibilmente spiega che, qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale nè dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte (cfr. Cass. 8.2.2012, n. 1756; Cass. 28.6.2002, n. 9493).

Or dunque si ammetta pure che con il summenzionato "mandato speciale alle liti" S. abbia nominato l'avvocato ppppuo rappresentante volontario processuale, a suo nome e per suo conto abilitandolo a stare in giudizio.

Ciò nondimeno è indubitabile che la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari" (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054; Cass. 27.2.2017, n. 4924).

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

In primo luogo è da escludere senz'altro che in virtù del "mandato speciale alle liti", allegato al fascicolo di ppppppp questi abbia nominato l'avvocato X suo rappresentante "sostanziale" generale e dunque che lo abbia investito in pari tempo del potere di rappresentanza processuale volontaria.

Alla stregua della sua letterale e logica formulazione è da disconoscere che il "mandato speciale" de quo agitur integri una procura "sostanziale" e di generale e di omnicomprensiva portata.

In secondo luogo è parimenti da escludere che in virtù del "mandato speciale alle liti" ppppppp abbia nominato l'avvocato ppppppsuo rappresentante "sostanziale" speciale ovvero suo rappresentante con specifico riferimento al rapporto "sostanziale", recte alla pretesa risarcitoria ex lege "Pinto" specificamente e puntualmente correlata all'irragionevole durata del giudizio "presupposto" portato alla cognizione della corte d'appello di Perugia ed iniziato dinanzi al pretore di Roma, proseguito in grado di appello dinanzi al tribunale di Roma e successivamente dinanzi a questa Corte di legittimità.

Più esattamente, il "mandato speciale alle liti" allegato al fascicolo di S. contiene un riferimento, invero assolutamente generico ed indifferenziato, a "tutte le cause civili promosse e da promuovere in qualsiasi grado di giudizio contro l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e contro il Ministero della Giustizia anche per esperire il ricorso avanti alle Corti di Appello competenti per l'equo indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001", riferimento che, siccome da correlare al conferimento del potere di rappresentanza processuale insito nella facoltà di nomina di altri avvocati, identifica propriamente l'ambito oggettivo di esplicazione unicamente e soltanto della "rappresentanza volontaria processuale".

Conseguentemente alla luce dei premessi rilievi non può che argomentarsi in un duplice senso.

Ovvero nel senso che l'inosservanza dell'art. 77 c.p.c., comporta il difetto della "legitimatio ad processum" in capo al rappresentante esclusivamente processuale (cfr. Cass. 31.7.2015, n. 16274) e quindi la nullità della procura alle liti (cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578) ed il difetto di ius postulandi in capo ai difensori - nella fattispecie in capo pppppp- officiati ai fini della riassunzione dal rappresentante meramente processuale pppppp ed ulteriormente l'invalida costituzione, in sede di riassunzione, del rapporto processuale.

Ovvero nel senso che l'accertamento relativo alla "legitimatio ad processum" del rappresentante - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054; cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578, secondo cui parimenti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio l'invalidità della procura alle liti conferita dal rappresentante esclusivamente "processuale").

In dipendenza del rigetto del ricorso ppppp - esclusivamente - va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario - riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa ripartizione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

pqm

La corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, III a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.